

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014, con il quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” e successive modifiche e integrazioni, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTA** la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” e successive modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTA** la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
- VISTO** l’articolo 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** il comma 4-*bis* dell’articolo 643 del citato Codice dell’Ordinamento militare, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati

risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;

- VISTO** l'articolo 577 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente "Modalità di svolgimento dei concorsi";
- VISTO** l'articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- VISTA** la lettera n. M_D AD2D0C9 RG22 0093015 del 6 ottobre 2022 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente l'entità dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2023;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (legge di bilancio 2023);
- VISTA** la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2023 0216392 del 9 novembre 2023 con la quale il I° Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito con la quale ha chiesto di indire per l'anno 2023 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 80 (ottanta) Allievi al 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell'Esercito;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 -registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2023 -registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2023, foglio n. 1129- relativo alla sua conferma nell'incarico,

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 80 (ottanta) Allievi al 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario così ripartiti:
 - a) per il Corpo degli Ingegneri: n. 47 (quarantasette) posti di cui:
 - 1) n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20) ovvero Ingegneria aeronautica (LM-20);
 - 2) n. 12 (dodici) posti per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM -27), Ingegneria elettrica (LM-28), Ingegneria elettronica (LM-29), Informatica (LM-18), Ingegneria Informatica (LM-32) ovvero in Sicurezza informatica (LM-66);
 - 3) n. 4 (quattro) posti Ingegneria meccanica (LM-33);
 - 4) n. 19 (diciannove) posti per laureati in Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi

- edilizi (LM-24), Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35) con abilitazione all'esercizio della professione;
- 5) n. 10 (dieci) posti per laureati in Scienze chimiche (LM-54), Ingegneria chimica (LM-22), Fisica (LM-17), Biologia (LM-6), Ingegneria energetica e nucleare (LM-30),
- b) per il Corpo di Commissariato: n. 10 (dieci) posti di cui:
- 1) n. 8 (otto) posti per laureati in Giurisprudenza (LGM/01);
 - 2) n. 2 (due) posti per laureati in Scienze dell'economia (LM-56) ovvero Scienze economico aziendali (LM-77);
- c) per il Corpo Sanitario: n. 23 (ventitré) posti di cui:
- 1) n. 16 (sedici) posti per laureati in Medicina e chirurgia (LM-41), con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 2) n. 4 (quattro) posti per laureati in Medicina veterinaria (LM-42), con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 3) n. 3 (tre) posti per laureati in Farmacia e Farmacia industriale (LM-13).
2. Il numero dei posti disponibili di cui al comma 1 e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali in Ferma Prefissata.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel sito www.difesa.it/concorsi.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. L'Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso, definendone le modalità, nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel sito www.difesa.it/concorsi.

Art. 2

Riserve di posti

1. Sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nelle rispettive graduatorie finali di merito, i seguenti posti:
 - a) per il Corpo degli Ingegneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), complessivamente 9 (nove) posti così ripartiti:
 - 1) n. 2 (due) posti per i concorrenti di cui al numero 2);
 - 2) n. 1 (uno) posto per i concorrenti di cui al numero 3);
 - 3) n. 4 (quattro) posti per i concorrenti di cui al numero 4);
 - 4) n. 2 (due) posti per i concorrenti di cui al numero 5);

- b) per il Corpo di Commissariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) complessivamente 2 (due) posti;
 - c) per il Corpo Sanitario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), complessivamente 5 (cinque) posti così ripartiti:
 - 1) n. 3 (tre) posti per i concorrenti di cui al numero 1);
 - 2) n. 1 (uno) posto per i concorrenti di cui al numero 2);
 - 3) n. 1 (uno) posto per i concorrenti di cui al numero 3)
2. I posti riservati di cui al presente articolo, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 13° corso A.U.F.P. di cui all'articolo 1 i cittadini che:
- a) non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
 - b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
 - c) godono dei diritti civili e politici;
 - d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso;
 - f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - h) hanno tenuto condotta incensurabile;
 - i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - j) non sono già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata;
 - k) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale.
 - l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente

riconosciute, istituite con decreto del Ministro dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari:

- 1) per i 2 (due) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1): laurea magistrale in Ingegneria aerospaziale e astronautica ovvero Ingegneria aeronautica (LM-20);
 - 2) per i 12 (dodici) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2): laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); in Ingegneria elettrica (LM-28), in Ingegneria elettronica (LM-29); in Informatica (LM-18), Ingegneria informatica (LM-32) e Sicurezza informatica (classe LM-66);
 - 3) per i 4 (quattro) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3): laurea magistrale in Ingegneria meccanica (LM-33);
 - 4) per i 19 (diciannove) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4): laurea magistrale in Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edili (LM-24) e Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35) con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 5) per i 10 (dieci) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 5): laurea magistrale in Scienze chimiche (LM-54), Ingegneria chimica (LM-22), Fisica (LM-17), Biologia (LM-6), Ingegneria energetica e nucleare (LM-30);
 - 6) per gli 8 (otto) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1): laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01);
 - 7) per i 2 (due) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) ovvero scienze economico-aziendali (classe LM-77);
 - 8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1): laurea magistrale in Medicina e chirurgia (classe LM-41) con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2): laurea magistrale in Medicina veterinaria (classe LM-42) con abilitazione all'esercizio della professione;
 - 10) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3): laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale (LM-13).
2. Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente a una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso. Altresì, per il candidato già abilitato alla professione in territorio nazionale sarà sufficiente presentare un'autocertificazione di iscrizione all'Albo Nazionale Professionale.
 3. Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinerà l'esclusione dal concorso.
 4. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata dell'Esercito. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.
 5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all'articolo 5, comma 1 e, a

eccezione di quello dell'età di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
8. Verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 4

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e portale unico del reclutamento

1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area "Concorsi online" Militari", ovvero collegandosi direttamente al sito "<https://concorsi.difesa.it>".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo articolo 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.
5. Sul portale unico del reclutamento (da ora portale inPA), raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento al portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa per le attività di cui al comma 2; nel portale inPA, inoltre, potranno essere inserite ulteriori informazioni, comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie di merito.

Art. 5

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata soltanto per uno dei profili concorsuali di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni (se ne è in possesso, anche il proprio domicilio digitale), nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.

4. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura al passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. Al riguardo, i candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione del possesso dei requisiti e degli eventuali titoli di cui all'articolo 14, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: attoassenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). È onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.
5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione "Concorsi", sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate all'articolo art. 6.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nel sito www.aeronautica.difesa.it, secondo quanto previsto dall'articolo 6. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata di cui all'articolo 3.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Con l'inoltro telematico della domanda si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché i titoli di preferenza o di riserva di posti si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali e che sono necessari all'espletamento dell'*iter* concorsuale (in quanto il conferimento

di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:

- a) la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - b) l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
11. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale, compresi i calendari di svolgimento delle prove concorsuali, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni circa lo svolgimento del concorso. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata.
3. Successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della sola domanda di partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche -come variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile- e a quelle relative alla propria posizione giudiziaria) potranno essere inviate mediante messaggi di posta elettronica -utilizzando esclusivamente un account PEC- all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) di un documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della citata documentazione in allegato. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal Codice "AUFPEI 13° corso 2023".

Art. 7

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. Il sistema provvederà ad informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede

di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze.

2. I Comandi/Reparti/Enti di appartenenza provvederanno a fornire, con le modalità di cui al comma 3, la seguente documentazione:
 - a) per il personale in servizio:
 - 1) per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: "partecipazione al concorso per l'ammissione al 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) del ruolo normale dell'Esercito";
 - 2) copia per immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno per ogni concorrente alle proprie dipendenze della seguente documentazione:
 - 2.1) stato di servizio o foglio matricolare;
 - 2.2) attestazione e dichiarazione di completezza;
 - 2.3) libretto personale o della cartella personale.
 - b) per il personale in congedo dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico (CD/DVD) della documentazione di cui al comma 2, lettera a), numero 2) da trasmettere al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari -viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno, non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. La documentazione di cui al comma 2, lettera a), unitamente ad apposita lettera di trasmissione, sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto) sarà consegnata al concorrente che provvederà a consegnarla al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito all'atto della presentazione per lo svolgimento della prova scritta di selezione culturale di cui all'articolo 10
4. Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi dovranno far pervenire al suddetto Centro, con le medesime modalità, copia conforme della suddetta documentazione.
5. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l'individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che:
 - a) per coloro che hanno prestato servizio nell'Esercito è l'Ufficio Documentale dei Comandi Militari dell'Esercito;
 - b) per coloro che hanno prestato servizio nella Marina Militare è il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto;
 - c) per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica Militare è il Reparto Personale della 1^ Regione Aerea o il Reparto Personale del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea o il Comando Aeronautica Militare di Roma;
 - d) per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri è il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti.
3. Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle predette strutture organizzative, si deve far riferimento all'Ufficio Documentale/Dipartimento/Capitaneria/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore età. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l'approfondimento, per la consultazione e l'approfondimento, ai siti istituzionali delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 8

Svolgimento del concorso e spese di viaggio

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamento attitudinale;
 - e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione Pubblica.
3. Il concorrente, regolarmente convocato alle prove e agli accertamenti di cui al comma 1, che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all'articolo 1, comma 5 e per l'eventuale contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato all'articolo 6, comma 3, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 12.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento d'identità proprio, in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione pubblica. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).
4. L'Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1.
5. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.

Art. 9

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito;
 - b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
 - e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:

- a) un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) tre Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
- a) un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano di cui almeno uno qualificato istruttore ovvero aiuto istruttore militare di educazione fisica, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
- a) un Ufficiale medico in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta dai seguenti componenti e si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito:
- a) un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, presidente;
 - b) due Ufficiali in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, di grado non superiore a quello del presidente, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
6. La commissione di cui al comma 1, lettera e), sarà composta dai seguenti componenti che dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4:
- a) un Ufficiale medico in servizio del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Maggiori/Capitani medici in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi alle prove e accertamenti di cui all'articolo 8 dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della relativa prova o accertamento.

Art. 10

Prova scritta di selezione culturale

1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto- a una prova scritta di selezione culturale. La data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova scritta di selezione culturale saranno resi noti, indicativamente nel mese di gennaio 2024, con le modalità di cui all'articolo 6, comma

2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire con le indicazioni che saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Il giorno e l'ora che verranno indicati nella comunicazione di cui al comma 1 è quella di inizio della prova pertanto i candidati, dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede e nel giorno indicati, almeno mezz'ora prima dell'inizio della citata prova muniti dei documenti indicati agli articoli 5, comma 5 e 8, comma 2. La prova non avrà luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno. Le indicazioni relative allo svolgimento della prova sono quelle previste dall'allegato B al presente decreto.
3. La prova, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione collettiva di un test contenente 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata o libera, scelti dalla commissione esaminatrice, di tipo logico-deduttivo ovvero su argomenti di storia, geografia, attualità, educazione civica e sulla conoscenza della lingua italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi da completare) e della lingua inglese, intesi a valutare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
4. La banca dati da cui saranno tratti i test della prova di cultura generale non sarà resa disponibile sul web.
5. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun concorrente è di 30 punti e dovrà essere calcolato attribuendo:
- 0,30 per ogni risposta esatta;
 - 0,05 per ogni risposta errata;
 - 0 per ogni risposta multipla ovvero non data.
6. Al termine della prova la commissione esaminatrice provvederà a formare elenchi in ordine di punteggio distinti per ciascuno dei profili concorsuali di cui all'articolo 1 al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, nei limiti numerici di seguito indicati:
- n. 20 (venti), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1);
 - n. 120 (centoventi), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2);
 - n. 40 (quaranta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3);
 - n. 190 (centonovanta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4);
 - n. 100 (cento), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 5);
 - n. 80 (ottanta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1);
 - n. 20 (venti), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2);
 - n. 160 (centosessanta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1);
 - n. 40 (quaranta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2);
 - n. 30 (trenta), per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3).
- Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che negli elenchi abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
7. I punteggi relativi alla prova scritta di selezione culturale saranno inseriti nell'area privata del portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. Tali punteggi contribuiranno alla formazione delle graduatorie finali di merito.
8. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione alle prove di efficienza fisica, di cui all'articolo 11, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.difesa.it/concorsi.
9. I verbali relativi alla prova scritta di selezione culturale dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione delle medesima prova.

Art. 11

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno, secondo il calendario pubblicato sul portale dei concorsi della Difesa; le prescrizioni per la presentazione che saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 6 del presente decreto.
2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di tenuta ginnica, del documento di riconoscimento indicato all'articolo 8, comma 2, delle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico scientifico - dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione - attinenti la professione di cui al successivo art. 14, comma 2, e dovranno portare al seguito, a pena di esclusione dal concorso (salvo l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni di cui alla lettera e) e il referto di cui alla lettera g), numero 2), del presente comma)) i seguenti documenti:
 - a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento) e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. I concorrenti in servizio nell'Esercito potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale;
 - b) referto rilasciato -in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo- da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), relativo all'accertamento dei markers virali anti HAV IgG, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - c) referto rilasciato -in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo- da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - d) referto rilasciato -in data non anteriore a un mese rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo- da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), relativo alle analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:
 - 1) anfetamine;
 - 2) cocaina;
 - 3) metadone;
 - 4) oppiacei e cannabinoidi.Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà di sottoporre a *drug test* i vincitori del concorso di cui al presente decreto;
 - e) test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa il test interferon-gamma (IGRA test) per accertare l'esposizione al microbatterio della tubercolosi. In caso di positività al test di

Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA Test.

f) certificato rilasciato -in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo- dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà essere conforme all'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto;

g) i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di:

1) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo;

2) referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo. Le concorrenti che non dovessero esibire tale referto, saranno sottoposte a detto test al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'eventuale esame radiografico del torace.

3. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

4. I soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare", allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:

a) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;

b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante "Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi.

5. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia resa

conforme nei termini di legge.

6. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella all'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto. L'esito delle prove verrà comunicato seduta stante al concorrente.
7. I concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, informandone la Direzione Generale per il Personale Militare. L'eventuale differimento ad altra data della effettuazione delle prove non potrà essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento le prove di efficienza fisica. I concorrenti che non si presenteranno per completare le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, per gli stessi la commissione attribuirà un giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
8. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.

Art. 12

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno e a cura della commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti per il reclutamento degli Ufficiali dei corrispondenti ruoli normali a nomina diretta, da eseguire in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, secondo il modello riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti psicofisici sospenderà il giudizio e rinvierà ad altra data i concorrenti che all'atto della presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non potrà essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi inclusi).
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovrà, altresì, accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
 - a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica

17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse;

- b) funzionalità visiva uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle quattro diottrie per la sola miopia anche in un solo occhio, e non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi di refrazione. campo visivo e motilità oculare normali. Sono ammessi gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
 - c) perdita uditiva:
 - 1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
 - 2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
 - 3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz.
3. La commissione di cui sopra disporrà per tutti i concorrenti, prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- a) cardiologico con E.C.G.;
 - b) oculistico;
 - c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
 - d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
 - e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - f) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
 - 10) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il medesimo concorrente avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento);
 - g) analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici e di laboratorio di cui al comma 3, saranno sottoposti, a cura della medesima commissione, a una visita medica generale. In sede di tale visita la commissione potrà disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali (compreso l'esame radiografico) nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico al solo fine di un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione

di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale sede, inoltre, la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche (esemplificate nell'immagine presente sul sito di Forza Armata all'indirizzo https://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali/Documents/Slide-tatuaggi_1.pdf)

5. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali nonché degli specifici requisiti psico-fisici indicati nel precedente comma 2 del presente articolo.

6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verrà attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
2	2	2	2	2	2	2	2	2

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, non può essere motivo di inidoneità con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Inoltre, al fine di tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali, la commissione attribuirà a ogni coefficiente 1 (uno) del profilo sanitario un punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto contribuirà alla formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15.

7. La predetta commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- 1) "idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito";
- 2) "non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito", con indicazione del motivo.

8. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti da:

- 1) imperfezioni e infermità previste dal precitato art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- 2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
- 3) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare;
- 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
- 5) tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso formativo e con l'impiego quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito.

9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso.

10. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Ufficio Reclutamento e Concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata, in data successiva a quella del verbale di non idoneità di cui al precedente comma 7 del presente articolo, a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità. Tale documentazione dovrà essere inoltrata, con le modalità indicate al precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltre nei termini e

con le modalità sopradescritte comporterà il rigetto della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneità fisica, sarà espresso dalla competente commissione, a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneità agli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 7, sarà espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal concorso. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece, i concorrenti riceveranno dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici sarà confermato.

Art. 13

Accertamento attitudinale

1. Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, finalizzato a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consisterà in una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le potenzialità adattative, le capacità relazionali, emozionali e del lavoro.
2. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che sarà comunicato seduta stante e per iscritto all'interessato:
 - 1) "idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito";
 - 2) "non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito", con indicazione del motivo.Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), numero 10), non è stato espresso alcun giudizio perché rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti psicofisici o perché hanno formalmente manifestato volontà di presentare istanza di riesame, come previsto dall'articolo 12, comma 10, saranno ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale. Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non saranno ammessi a sostenere il riesame degli accertamenti psicofisici ovvero riconvocati perché rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti psicofisici. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine dell'accertamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-fisici, ovvero al riesame degli accertamenti psico-fisici saranno comunque esclusi dal concorso, indipendentemente dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva.
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di invertire l'ordine di svolgimento degli accertamenti psicofisici e degli accertamenti attitudinali per eventuali esigenze di carattere organizzativo.
5. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psicofisici e all'accertamento

attitudinale dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento attitudinale di cui al presente articolo.

Art. 14

Valutazione titoli

1. La commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, assegnando ai medesimi un massimo di 10 (dieci) punti. I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono riportati nella tabella in allegato H che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, da parte del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
3. Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova di efficienza fisica.

Art. 15

Graduatorie finale di merito e ammissione al corso

1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 14, saranno iscritti dalla commissione esaminatrice in graduatorie finali di merito distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali secondo l'ordine del punteggio finale di merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando i seguenti valori:
 - a) il punteggio conseguito nella prova scritta di selezione culturale;
 - b) l'eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza fisica;
 - c) l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti psico-fisici;
 - d) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie finali di merito saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e nell'area pubblica del portale. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso si terrà conto delle riserve di posti previste dall'articolo 2 del presente decreto. A parità di punteggio, è data la precedenza, nell'ordine di seguito riportato, ai concorrenti in possesso dei seguenti titoli preferenziali:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) la minore età anagrafica.
4. I titoli preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
 5. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all'articolo 1, comma 1 risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si procederà alla loro eventuale devoluzione sulla base delle esigenze operative rappresentate dalla Forza Armata al termine del concorso stesso (ciò alla luce degli esiti dei concorsi precedenti a in linea con quanto chiesto dall'Organo d'Impiego della Forza Armata, per evitare il reclutamento di risorse non necessarie).
 6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle graduatorie di merito, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, delle riserve di posti di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
 7. I vincitori riceveranno all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente l'invito a presentarsi per assumere servizio -sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso di cui all'articolo 16, presso l'Accademia Militare, P.zza Roma 15, Modena.
 8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero presentarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui al comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di forza maggiore riconosciuta valida dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, potrà essere concessa una proroga della data di presentazione che in nessun caso potrà essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione. Allo scopo gli interessati avranno cura di darne tempestiva e documentata notizia con le modalità indicate all'articolo 6, comma 3, e comunque non oltre il giorno di prevista presentazione.
 9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito di rinuncia degli ammessi, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito potrà procedere ad altrettante ammissioni di concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo giorno successivo alla data di inizio del corso.
 10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 30 giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso alla Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel.: 06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a partire dal 30° giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali.

Art. 16

Svolgimento del corso e dimissioni

1. Il corso, le cui modalità saranno definite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, avrà una durata complessiva di circa dodici settimane.

2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso l'Accademia Militare -P.zza Roma 15, Modena- muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione pubblica e della tessera sanitaria, nonché del certificato o del referto di cui all'articolo 11, comma 3. Se militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme.
3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell'Esercito, dovranno contrarre una ferma di trenta mesi, decorrente per tutti dalla data di inizio del corso medesimo, ai sensi dell'articolo 939 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in qualità di Allievi, dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinvii dall'Accademia Militare.
4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti già in servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell'Esercito. Allo scopo l'Accademia Militare, al termine della prima settimana di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già in servizio e di quelli richiamati dal congedo. Il personale sottoposto -secondo i rispettivi ordinamenti- a obblighi di servizio dovrà, all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di competenza.
5. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla Direzione Generale per il Personale Militare -a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, nonché nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, solo ai vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale.
6. Gli Allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
7. Agli allievi, già militari, che non termineranno il corso di formazione ai sensi degli artt. 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 17

Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata

1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso, conseguendo il giudizio di idoneità, saranno nominati Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di Commissariato o del Corpo Sanitario dell'Esercito, ai sensi dell'articolo 740 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto ministeriale di nomina, mentre l'anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso.

3. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami di tale sessione essi saranno nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
4. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
 - a) collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. Tuttavia la Direzione Generale per il Personale Militare potrà rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
 - b) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa partecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito;
 - c) trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale.
5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verrà adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare su proposta dei superiori gerarchici competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.
6. Agli Ufficiali medesimi si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di complemento.

Art. 18

Esclusioni

1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Esercito saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione Generale per il Personale Militare ovvero dall'Ente dalla stessa delegato.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare, ovvero l'Ente dalla stessa delegato, potrà escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a Tenente in Ferma Prefissata dell'Esercito.

Art. 19

Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata

1. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e qualora in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:
 - a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che avranno completato la ferma di cui all'articolo 16, comma 3, saranno collocati in congedo.
3. A favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare sono previste riserve fino

all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta di cui all' art. 652 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D. Lgs, n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
 - f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra

i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, Titolare del trattamento.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale inPA e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.

Generale di Corpo d'Armata
Antonio VITTIGLIO

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA PER IMMAGINI
DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA

timbro lineare dell'Ente

Prot. n. _____

OGGETTO: concorso per l'ammissione al 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.)
del ruolo normale dell'Esercito.
Concorrente: (1) _____.

A CENTRO DI SELEZIONE E DI RECLUTAMENTO
 NAZIONALE DELL'ESERCITO
 SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi
 viale Mezzetti, 2

06034 FOLIGNO

^^^ ^^^ ^^^

1. Si invia in allegato la copia per immagini (files in formato PDF) della documentazione matricolare e caratteristica del concorrente in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di questo (2) _____.

IL COMANDANTE/L'UFFICIALE INCARICATO

^^^^^^^^^^

NOTE:

- (1) indicare il grado, l'Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome e data di nascita del concorrente;
- (2) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE

1. ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La scelta del test da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

Il riconoscimento dell'autore della prova deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio della prova di tutti i concorrenti.

2. ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte ai quesiti, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova stessa.

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA

(di cui all'art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ (____) in Piazza/Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____

Documento d'identità: _____ n° _____

rilasciato da _____ in data _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE (1)

PATOLOGIE	SPECIFICARE			
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Gravi manifestazioni immunoallergiche	In atto	Pregressa	NO	
Gravi intolleranze od idiosincrasie a farmaci e/o alimenti.	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoartromuscolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, Oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Sangue ed organi emopoietici	In atto	Pregressa	NO	
Organi endocrini (tiroide, surreni, pancreas, ipofisi)	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	SI		NO	
Epilessia	SI		NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	

segue allegato C

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento nelle Forze Armate".

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

Il medico di fiducia

_____, li _____
(luogo del rilascio) (data del rilascio)

(timbro con codice regionale e firma)

NOTA: (1) barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la diagnosi.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

1. TABELLE RIEPILOGATIVE

UOMINI			
ESERCIZI	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI INCREMENTALI	PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE
corsa piana di metri 2000	tempo massimo 11'35''	+ 0,025 per ogni secondo in meno, rispetto a 11'35" fino a 120" (=+3 punti) - 0,025 per ogni secondo in più rispetto a 11'35" fino a 40" (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
piegamenti sulle braccia	minimo 8 (tempo massimo 2 minuti senza interruzioni)	+ 0,125 per ogni piegamento in più, rispetto a 8, fino a 24 in più (=+3 punti) - 0,125 per ogni piegamento in meno, rispetto a 8, fino a -8 in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
sollevamento ginocchia al petto	minimo 8 (tempo massimo 1 minuto senza interruzioni)	+ 0,125 per ogni sollevamento in più, rispetto a 8, fino a 24 in più (=+3 punti) - 0,125 per ogni sollevamenti in meno, rispetto a 8, fino a -8 in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti

DONNE			
ESERCIZI	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI INCREMENTALI	PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE
corsa piana di metri 2000	tempo massimo 13'05"	+ 0,025 per ogni secondo in meno, rispetto a 13'05" fino a 120" (=+3 punti) - 0,025 per ogni secondo in più rispetto a 13'05" fino a 40" (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
piegamenti sulle braccia	minimo 4 (tempo massimo 2 minuti senza interruzioni)	+ 0,25 per ogni piegamento in più, rispetto a 4, fino a 12 in più (=+3 punti) - 0,25 per ogni piegamento in meno, rispetto a 4, fino a -4 in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
sollevamento ginocchia al petto	minimo 5 (tempo massimo 1 minuto senza interruzioni)	+ 0,20 per ogni sollevamento in più, rispetto a 5, fino a 15 in più (=+3 punti) -0,20 per ogni sollevamenti in meno, rispetto a 5, fino a -5 sollevamenti in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti

Il superamento delle prove e il conseguimento dell'idoneità è previsto al raggiungimento del punteggio minimo complessivo di 0 punti, ottenuto sommando i punteggi attribuiti al candidato nei singoli esercizi, secondo le modalità riportate in tabella.

2. MODALITA' E PARAMETRI DI ESECUZIONE

L'accertamento dell'efficienza fisica consisterà nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:

- sollevamento delle ginocchia al petto;
- piegamenti sulle braccia;
- corsa piana 2.000 metri,

da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.

Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.

In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l'intervento del 118.

Prima dell'effettuazione delle prove, tutti i concorrenti dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l'idoneità all'attività sportiva

agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport (art. 11, comma 2, lettera a) del bando).

I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 del presente decreto.

Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.

Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell'Esercito– saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.

I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il ventesimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo (art. 11, comma 7. del bando di concorso).

Il superamento degli esercizi potrà comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale/decrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

a) Sollevamento delle ginocchia al petto.

Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta, sotto la sbarra. Alla ricezione dell'apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della mano verso il viso con un passo largo (leggermente alla larghezza delle spalle), rimanendo sospeso da terra con le braccia e le gambe completamente distese. Al fine di ritenere la ripetizione valida, il candidato dovrà sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le ginocchia il piano trasverso passante per le creste iliache, quindi distendere nuovamente le gambe al fine di tornare alla posizione iniziale.

Il conteggio avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano trasverso passante per le creste iliache, ritornano alla posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l'esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra, sia all'inizio della prova che durante l'esecuzione della stessa, comporterà l'interruzione dell'esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra.

In base al numero di sollevamenti in più o in meno rispetto al parametro minimo, sarà applicato un punteggio incrementale o decrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

b) Piegamenti sulle braccia.

La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l'altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è a braccia distese con mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso, un piegamento è considerato valido se partendo da braccia completamente distese si arriva a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) e si ridistendono completamente, e il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante l'intero movimento. Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.

In base al numero di piegamenti in più o in meno rispetto al parametro minimo, sarà applicato un punteggio incrementale o decrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

c) Corsa piana 2.000 metri.

Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante e il tempo impiegato sarà cronometrato.

Il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:

- 11'35", se di sesso maschile;
- 13'05", se di sesso femminile.

In base al numero di secondi in più o in meno rispetto al tempo massimo, sarà applicato un punteggio incrementale o decrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

3. PRESCRIZIONI

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati secondo l'ordine stabilito dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato.

Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette.

La commissione potrà eventualmente avvalersi di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per l'organizzazione e la condotta delle prove, significando che la valutazione dell'esito delle prove in parola deve avvenire esclusivamente a cura del Presidente, ovvero di uno dei membri della Commissione.

Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.

Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.

Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso allorché il candidato non raggiunga il punteggio minimo complessivo di 0 punti, ottenuto sommando i punteggi attribuiti al candidato nei singoli esercizi, secondo le modalità riportate in tabella.

All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.

Il sottoscritto _____, nato il ___/___/_____, a _____, prov. di _____, informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico:

DICHIARA

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)

ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ in via _____
Codice fiscale _____
Documento d'identità: n° _____
rilasciato in data _____ da _____
eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
3. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

NOTA ESPLICATIVA:

- la presente dichiarazione è compilata a cura dell'Ufficiale medico che ha eseguito la visita;
- l'originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale dell'interessato;
- le copie della presente e del certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia (Allegato C del bando), devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria e annotate nel Libretto Sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
 - il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

Il/La sottoscritto _____ nato/a il
____/____/____, a _____, Prov. di _____, informato/a
dal Presidente della Commissione per gli accertamenti psicofisici (o dall'Ufficiale medico suo
delegato (_____)) in tema di significato, finalità e potenziali
conseguenze derivanti dall'esecuzione dell'esame radiografico:

DICHIARA
(art. 169 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE / NON ACCONSENTE (1) ad essere sottoposto all'esame di cui sopra.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO

TITOLI		PUNTEGGIO
<p>VOTO DI LAUREA</p> <p>Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio, saranno considerate soltanto le votazioni riportate al conseguimento della laurea magistrale - o equipollente- per cui si concorre.</p>	Voto pari a 101: 0,1 punti	≤ 1
	Voto pari a 102: 0,2 punti	
	Voto pari a 103: 0,3 punti	
	Voto pari a 104: 0,4 punti	
	Voto pari a 105: 0,5 punti	
	Voto pari a 106: 0,6 punti	
	Voto pari a 107: 0,7 punti	
	Voto pari a 108: 0,8 punti	
	Voto pari a 109: 0,9 punti	
	Voto pari a 110 ovvero 110 e lode: 1 punto	
<p>TITOLI ACCADEMICI E TECNICI (massimo 5 punti)</p>	Ulteriore laurea magistrale	1
	Per ogni diploma di specializzazione	1
	Per ogni master universitario attinente la professionalità posseduta: - punti 0,5 se di II livello - punti 0,25 se di I livello	≤ 0,5
	Per ogni dottorato di ricerca	2
	Abilitazione all'esercizio della professione (escluso per i laureati per i quali è richiesta quale requisito di partecipazione)	0,5
<p>Pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico attinenti la professione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore - 0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri 	≤ 1	
<p>Possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punti 2 se di Tipo C1 (ex Tipo A) - punti 1,5 se di Tipo B2 (ex Tipo B) - punti 1 se di Tipo B1 (ex Tipo C) - punti 0,5 se di Tipo A2 (ex Tipo D) 	≤ 2	
<p>Servizio prestato, senza demerito, nelle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato: 1 punto per servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per periodi inferiori a 12 mesi, sarà assegnato un punteggio proporzionale -0,1 per ciascun mese a partire dal terzo mese- ai mesi di servizio effettivamente prestato)</p>	≤ 1	
TOTALE	≤ 10	